

Avv. GIUSEPPE BUONANNO
Patrocinante davanti alle Giurisdizioni Superiori
Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma
Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313
Peo: buonannostudiolegale@gmail.com
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

** * ** * **

TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
RICORSO
EX ART. 414 C.P.C.

Per

Nominativo

Codice fiscale

Classi di concorso

1) **MANCONI MARIELLA** **MNCMLL82A55I452A** **A001 – A017 – ADMM - ADSS**

nata a Sassari (SS) il 15 gennaio 1982, *ivi* residente in Via Catalocchino n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procura in calce, rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0689135135** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SASSARI**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F. 80003220904, con sede in Sassari (SS), Traversa La Crucca n. 1

difesi *ex lege* dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari** e presso la sua sede domiciliati in Cagliari (CA), Via Dante n. 23/25, Domicilio digitale PEC: **ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it**

PER L'ACCERTAMENTO

del valore abilitante all'insegnamento dei titoli costituiti dal diploma di Laurea (e titoli equiparati) unitamente ai 24 C.F.U. ed al servizio maturato presso istituti scolastici statali in misura almeno triennale



ED IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente all'inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale docente.

FATTO

Con il D.M. n. 131 del 13.06.2007, il M.I.U.R., ora Ministero dell'Istruzione, ha adottato il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. Ai sensi dell'art. 7 del DM, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le graduatorie provinciali ai sensi dell'art. 1 *quater* del D.L. 29.10.2019 n. 126, modificato dalla L. n. 159/19 (per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno), che ha stabilito all'art. 6 *bis*: «(...) *a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6 - bis*».

Dunque, sono assegnate attingendo dalle **graduatorie provinciali d'istituto**:

A. le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;

B. le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 131/2007, dette graduatorie sono così suddivise:

«I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto».

Tale sistema è stato aggiornato e parzialmente integrato con l'**Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020**, con cui il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio 2020/2022, la costituzione delle (nuove) **graduatorie provinciali per le supplenze** (c.d. **GPS**) e



delle preesistenti **graduatorie di istituto** su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali (**Doc. 1**).

Come previsto dall'art. 3 e segg., in particolare l'art. 11, dalle nuove *GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)* si attinge per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre dalle *preesistenti Graduatorie d'istituto* si attinge per le ulteriori supplenze.

La competenza è dell'Ambito Territoriale della Provincia presso cui il docente chiede (o aggiorna) l'inserimento.

Assoluta priorità viene riconosciuta ai docenti presenti nella **I Fascia delle GPS**, che corrisponde (contestualmente) alla **II Fascia delle Graduatorie d'Istituto**, in cui l'Ordinanza prevede che possano inserirsi solo i docenti muniti di abilitazione.

In subordine, le eventuali residue supplenze, perlopiù brevi, sono assegnate ai docenti presenti nella *II Fascia delle GPS*, che corrisponde (contestualmente) alla *III Fascia delle Graduatorie d'Istituto*, in cui sono presenti i docenti non abilitati secondo il Ministero.

Ciò chiarito, la ricorrente (**Doc. 2**) è attualmente inserita nella II fascia delle GPS e (contestualmente) nella III fascia delle Graduatorie di istituto per la **Provincia di Sassari**, nelle classi di concorso **A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado**, **A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado**, **ADMM - Sostegno scuola secondaria di I° Grado**, a seguito di regolare domanda presentata tramite la piattaforma ministeriale *Polis - Istanze OnLine* (**Doc. 3**).

La docente è, infatti, in possesso di **Diploma di Pittura** rilasciato da Accademia delle Belle Arti (**Doc. 4**) che è espressamente equiparato al Diploma di Laurea (come indicato nel medesimo certificato, v. doc. 4; v., *ex multis*, Legge n. 268 - 22.11.2002, art. 6; Dpr n. 212 - 8.7.2005) e costituisce idoneo titolo di accesso alle suddette classi di concorso, per la scuola secondaria di I e II grado, ai sensi della Tabella A del DPR n. 19/2016.

In particolare, per le classi del **Sostegno** (assistenza educativa e didattica agli alunni disabili), **ADMM - Sostegno scuola secondaria I° Grado** e **ADSS - Sostegno scuola secondaria II° Grado**, l'ammissione è giustificata dall'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 secondo cui il docente che ha maturato 3 anni di servizio sul sostegno presso istituti scolastici statali ha diritto all'insegnamento anche in tali materie (v. Doc. 1, art. 3, c. 7, e di rimando v. art. 11).

La ricorrente, infatti, oltre ad aver conseguito l'attestato dei c.d. **24 C.F.U. - crediti in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche regolati dal DM MIUR 616/2017** (**Doc. 5**), ha maturato ampio servizio presso istituti scolastici statali, in misura ultra triennale, tra cui oltre 3 anni di servizio svolti sulla specifica materia del Sostegno (**Doc. 6**).



Ciò chiarito, rileva che alla II fascia delle GPS (e III fascia di Graduatorie d'istituto), in cui è attualmente inserita la ricorrente, sono riservate mere ed eventuali supplenze residue, perlopiù brevi, per cui ella ha interesse ad essere inserita nella I Fascia GPS e (contestuale) II Fascia delle Graduatorie d'istituto, al fine di acquisire priorità nell'attribuzione di incarichi di supplenza di più lunga durata, annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dei precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie d'istituto (in particolare del D.M. n. 374 – 1.06.2017, relativo al triennio 2017/2020, nonché del D.D. n. 784 – 11.05.2018, del D.D. n. 1069 – 11.07.2018, del D.D. n. 73 – 28.01.2019, del D.M. n. 666 – 15.07.2019 e del D.D. n. 1458 – 9.10.2019) ed ora con l'Ordinanza n. 60/2020 per il biennio corrente 2020/2022, ha precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella fascia riservata agli abilitati, corrispondente alla I fascia GPS e (contestuale) II fascia di Graduatorie d'Istituto.

Senza tener conto che i 24 C.F.U., valorizzati dall'ulteriore servizio triennale statale, unitamente al titolo equiparato alla laurea, rappresentano il requisito sufficiente di accesso ai concorsi (già riservati ai docenti “*abilitati*”, come previsti e riformati dalla Legge n. 107 – 13.07.2015, dal D. Lgs. n. 59 – 13.04.2017 e, da ultimo, dal D.L. n. 126 – 29.10.2019 (convertito con Legge n. 159 – 20.12.2019), utili al reclutamento e all'immissione in ruolo del personale docente.

Tali riforme hanno, materialmente, espunto dal nostro ordinamento l'istituto dell' “*abilitazione scolastica*”, rendendola recessiva fino all'estinzione in favore del requisito (ormai) ordinario del possesso congiunto di Laurea (e titoli equiparati) e 24 CFU/3 anni di servizio.

Pertanto, l'esclusione della ricorrente dalla I fascia GPS/II fascia G.I., che il Ministero fonda ancora sulla necessità del separato ed aggiuntivo titolo di “*abilitazione*”, si pone in evidente contrasto al quadro normativo delineatosi.

In altri termini, nonostante la normativa aggiornata abbia ormai equiparato agli effetti dell'abilitazione il possesso di Laurea (e titoli equiparati) e 24 CFU/3 anni di servizio, si persiste nel negare ai relativi titolari il diritto all'inserimento nella fascia primaria per le supplenze.

La lesione si prefigura come **altamente pregiudizievole** in quanto preclude la possibilità di concorrere all'ottenimento d'incarichi di supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, aggravando la precarietà lavorativa ed economica della ricorrente, che nello stato attuale può al più aspirare ad eventuali incarichi brevi, transitori e di mera copertura.

Al fine di far valere tale diritto e manifestare il proprio interesse, ha presentato domanda/diffida per l'inserimento in I fascia GPS e II fascia G.I. nelle classi concorsuali indicate in epigrafe, utilizzando



modalità sostitutiva (PEC o Raccomandata A.R.) rispetto alla funzione telematica (*Polis - Istanze OnLine*) risultata inaccessibile (**Doc. 7**).

Nella domanda/diffida ha evidenziato l'ampia sufficienza dei propri titoli ai fini dell'inserimento nella fascia primaria, data la superfluità del titolo di abilitazione ai sensi del rinnovato ordinamento scolastico, senza ottenere dal Ministero alcun riscontro, venendo perciò obbligata al ricorso.

DIRITTO

- PREMESSA -

Il fondamento del ricorso si trova nella recente ridefinizione dell'ordinamento scolastico e del relativo sistema di accesso e formazione, dal quale risulta ormai “espunto” l’istituto dell’ “abilitazione” inteso come ulteriore titolo a cui subordinare l'accesso ad una determinata professione.

I percorsi di abilitazione **non sono più attivi**, *de facto* l'abilitazione su materia non si può più conseguire.

Dagli ultimi concorsi per l'immissione in ruolo, in cui laurea e 24 CFU/3 anni di servizio sono requisiti sufficienti, si trae ulteriormente l'equiparazione al titolo di abilitazione.

Sulla superfluità del titolo di abilitazione si è anche già espresso il diritto comunitario e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

E', quindi, irragionevole continuare a richiedere l'abilitazione ai fini dell'attribuzione di semplici supplenze annuali (e/o fino al termine delle attività didattiche), discriminando docenti che pur in possesso di titoli equivalenti ne restano esclusi.

La lesione appare ulteriormente grave se si considera che la fascia primaria delle graduatorie (I fascia GPS/II fascia G.I.) non costituisce titolo per aspirare all'assunzione a tempo indeterminato, ma solo per l'attribuzione di supplenze a tempo determinato.

Pertanto, vista la “**minore utilità**” che l'inserimento chiesto determinerebbe rispetto alla più qualificante immissione in ruolo, non si comprende il motivo per cui parte resistente continui a privare di tale utilità la ricorrente nonostante la riconosciuta equivalenza (all'abilitazione) dei titoli (laurea 24 cfu/3 anni di servizio) di cui è in possesso.

A fronte di ciò, il bilanciamento d'interessi è sproporzionatamente a sfavore della ricorrente, che dalla fascia dei non abilitati (II fascia Gps/III fascia G.I.) potrebbe aspirare al massimo a supplenze di mera copertura temporanea (di pochi giorni o poche ore), vedendo irrimediabilmente pregiudicata la propria carriera scolastica e condizione finanziaria.



Il Ministero, invece, dall'inserimento della ricorrente nella fascia primaria delle graduatorie per le supplenze, non subirebbe alcun maggiore onere, trattandosi sempre e solo di contratti a tempo determinato, posto che per l'assunzione a tempo indeterminato si attinge dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) e dalle graduatorie di merito dei concorsi per l'immissione in ruolo, non oggetto del presente giudizio.

I. Violazione di legge operata dall'Ordinanza n. 60/2020 e già dal DM 374/2017 e seguenti rispetto all'art. 1, comma 110, Legge n. 107/2015 ed agli artt. 5 e 17, D. Lgs. n. 59/2017. Violazione art. 1, commi 792/795, L. n. 145/2018. Violazione art. 1 e segg. D. Lgs. n. 126/2019, conv. con L. n. 159/2019. Contraddittorietà rispetto al nuovo sistema di reclutamento e di formazione del personale docente.

L'Ordinanza n. 60/2020, e già il D.M. n. 374/2017, di cui si chiede la disapplicazione (anche, ove opportuno, unitamente ai successivi e comunque correlati Decreti, tra cui D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019), hanno previsto che si accede alla fascia primaria per le supplenze, ora corrispondente alla I fascia delle nuove GPS e (contestualmente) alla II fascia delle già esistenti Graduatorie d'Istituto, solo con il possesso di specifica abilitazione, anche eventualmente acquisita tramite precedenti concorsi aventi efficacia abilitante (v. Doc. 1, artt. 3, 11).

Per l'assenza di tali titoli abilitativi aggiuntivi, ormai desueti, la ricorrente si trova nell'impossibilità di essere inserita tra i docenti di prima fascia, pur essendo in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito da diploma equiparato alla laurea e 24 C.F.U. in specifici settori disciplinari e 3 anni di servizio statale, ed essendo evidente che il superamento di peculiari esami universitari le abbia permesso di conseguire i crediti formativi universitari richiesti dal Ministero per l'accesso a tutti i concorsi, banditi e da bandire, che in precedenza erano riservati al personale docente "abilitato".

Infatti, il requisito dei 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari (v. Doc. 5), è stato previsto dal legislatore nell'art. 5 del D. Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati, quale misura attuativa della ridefinizione del concetto di "abilitazione" avviata dalla L. 107/2015 con l'art. 1, comma 110.

Dal momento che la legge correla l'accesso concorsuale al possesso dei 24 C.F.U. unitamente alla laurea, ne deve conseguire, per ragioni di coerenza sistematica, che il possesso congiunto di laurea e 24 cfu equivalga all'abilitazione.



I.I. IL QUADRO NORMATIVO.

La comparazione legislativa operata è stata la seguente:

- il titolo di accesso ai concorsi in passato era l'abilitazione;
- l'abilitazione avveniva come superamento dei corsi T.F.A. e S.S.I.S.;
- a partire dai concorsi indetti dalla riforma – già a regime - avviata con la L. 107/2015 e segg. non è più previsto, quale requisito di accesso necessario ed esclusivo, il conseguimento dell'abilitazione, essendo sufficiente laurea e 24 cfu.

Con il D. Lgs. n. 59 - 13.04.2017 è stata, infatti, introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della L. n. 107/2015.

La novella legislativa, pur sulla scorta della L. 107/2015 che, incidentalmente, continuava a richiedere l'abilitazione per l'accesso ai concorsi, prevede che tra i titoli di accesso scompaia il requisito unico dell'abilitazione, sostituito dal requisito della laurea congiunta al conseguimento dei 24 C.F.U. (cfr. artt. 5 e 17, D. Lgs. 59/2017).

Nello specifico, secondo l'articolo 5, D. Lgs. 59/2017: *«Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati C.F.U./CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (..)».*

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e a tal fine sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso sulle classi concorsuali d'interesse unitamente al titolo di laurea.

I.II. LE EVOLUZIONI NORMATIVE CONFERMATIVE.

Tale riconoscimento (di equivalenza al titolo abilitativo) è stato conservato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 – 30.12.2018 – G.U. 31.12.2018), che all'art. 1, commi 792/795 (*Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria*), non ha apportato modifiche al profilo esaminato, ed anzi ha aggiunto - con riguardo al nuovo **concorso ordinario** bandito per



l'immissione in ruolo - che i vincitori saranno assunti a tempo indeterminato ed il mero superamento come “*idoneo*” del concorso ha valore pari all'abilitazione, con conseguente *diritto all'inserimento in II fascia di Graduatorie d'Istituto, ora unita alla I fascia delle nuove GPS*.

In altri termini, i titoli di cui è in possesso la ricorrente hanno un dichiarato e riconosciuto valore pari all'abilitazione non solo per l'accesso a qualsiasi procedura concorsuale ma (di conseguenza) anche per l'iscrizione alla fascia delle graduatorie per le supplenze riservata agli abilitati.

Tale riforma ha trovato conferma negli ultimi cicli di specializzazione sul sostegno, attivati con i DM n. 92/2019 e n. 95/2020, che hanno ammesso alla procedura i docenti Laureati con 24 CFU senza chiedere titoli aggiuntivi.

Pertanto, è lo stesso Ministero a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 C.F.U., riconoscendo il libero accesso al corso di specializzazione sul sostegno che, in precedenza, era riservato ai docenti in possesso di abilitazione.

Inoltre, anche il D.L. n. 126 del 29.10.2019, conv. con Legge n. 159/2019 (*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*), che ha indetto il nuovo **concorso straordinario per l'immissione in ruolo**, ha confermato il rinnovato anzidetto impianto, nella parte in cui prevede che sia i vincitori, che gli idonei (a prescindere dall'immediata assegnazione del ruolo), otterranno comunque ed automaticamente l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso prescelte.

Pertanto, alla partecipazione ai concorsi *de quo*, a cui la ricorrente è pienamente titolata (con laurea, 24 cfu e 3 anni di servizio), corrisponde, anche a fronte della mera idoneità, il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, precipuamente utile per l'iscrizione in I fascia GPS e II fascia G.I.

Anche sotto tale profilo, quindi, si riscontra l'effetto equivalente all'abilitazione di laurea e 24 cfu. Orbene, se tale equiparazione sussiste nell'ambito di concorsi (ordinari o straordinari) per l'immissione in ruolo, non può non riconoscersi nell'ambito (minore) delle supplenze a tempo determinato, rispetto a cui, paradossalmente, si continua ad esigere, per l'inserimento nella fascia primaria, il desueto titolo di abilitazione.

In altri termini, se l'effetto abilitante dei titoli della ricorrente è riconosciuto dalla normativa delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, non può essere ignorato rispetto all'ambito delle supplenze annuali (o al termine delle attività didattiche), che integrano meri contratti a tempo determinato e riconoscono al docente una minore utilità rispetto all'immissione in ruolo.



E', quindi, possibile rinvenire nell'attuale sistema normativo plurime previsioni di rango primario che riconoscono l'equivalenza tra abilitazione e Laurea con 24 CFU e il diritto della ricorrente all'inserimento nella fascia primaria per le supplenze.

I.III. LE GIUSTIFICAZIONI DELL'EQUIVALENZA.

Tale equivalenza trova giustificazione a livello didattico, atteso che il contenuto dei 24 CFU, come disciplinato dal DM n. 616/2017, è funzionale a completare la specializzazione del docente laureato rispetto alle funzioni didattiche da svolgere nei peculiari ambiti disciplinari di: 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione*; 2) *psicologia*; 3) *antropologia*; 4) *metodologie e tecnologie didattiche generali*.

Si tratta dei profili disciplinari di perfezionamento per l'efficace svolgimento delle funzioni didattiche nella scuola statale, che *completano il percorso della Laurea e lo rendono funzionale al rapporto didattico con gli allievi*.

A fronte di tali ulteriori previsioni, può escludersi quindi una "diversità" tra i percorsi dell'abilitazione scolastica e quelli della laurea (con 24 cfu).

Infatti, il conseguimento dei 24 CFU ha proprio il fine di eliminare tale presunta diversità ed allineare i due istituti, rendendo *equivalenti i percorsi di abilitazione e laurea*, e tale riconoscimento è stabilito, come visto, direttamente dalla normativa primaria.

I.IV. SULL'IMPOSSIBILITA', ANCHE PREGRESSA, DI CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE.

Va chiarito, ulteriormente, che quand'anche si voglia conseguire l'abilitazione, ciò non è materialmente possibile.

Nello specifico, tale possibilità anche in passato si è rivelata frammentaria e lacunosa.

Difatti, l'abilitazione, intesa quale requisito ulteriore e qualificante per l'esercizio della professione di docente da conseguire tramite percorsi abilitanti di tipo "ordinario" (ossia liberamente accessibili, secondo la nota definizione del Consiglio di Stato, v. Ordinanza n. 1836/2016), non è più prevista nell'attuale ordinamento.

Quindi, non è più giustificato richiederla, tantomeno per la mera attribuzione di supplenze a tempo determinato.

Si precisa, come detto, che gli unici percorsi abilitanti ammissibili sono quelli di tipo "ordinario", " .. ossia aperti all'accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio ..", senza ulteriori restrizioni (ad es. legate al servizio svolto o al possesso di ulteriori titoli peculiari).

Orbene, l'abilitazione *de quo* si conseguiva come superamento dei corsi **T.F.A.** e **S.S.I.S.** (v., come ultimo regolamento, il DM n. 240/2010), ossia percorsi di tipo ordinario, mentre i *P.A.S. – percorsi*



abilitanti speciali non rilevavano in quanto soggetti a restrizioni di accesso (chiedendo il previo espletamento di un determinato periodo di servizio) e, quindi, ritenuti illegittimi (v. Consiglio di Stato, Sent. n. 4751/2015, Sent. n. 2750/2015, conf. Sent. n. 21/2018).

I suddetti corsi ordinari non sono più attivi da vari anni (dal 2014) e, quindi, il personale docente, pur volendolo, non ha potuto (né potrebbe) conseguire l'ipotetica abilitazione.

Inoltre, anche quando attivi, tali corsi si sono rivelati molto parziali.

Difatti (come ricostruito nella Sent. n. 105/2015 del Consiglio di Stato), dopo l'applicazione di un regime transitorio e la previsione di SSIS e TFA, è emersa la frammentarietà e incompletezza dei percorsi abilitanti ordinari.

I corsi SSIS avviati nel 1999/2000 sono stati sospesi dal 2008/2009 e non più riattivati, per espressa previsione del D.L. n. 112 – 25/06/2008 (conv. con Legge n. 133/2008).

I successivi percorsi abilitanti ordinari, i c.d. TFA (Tirocinio formativo attivo), hanno visto una prima attivazione dal 2011/2012 e fino (e non oltre) il 2013/2014.

Inoltre, tali corsi non hanno coperto l'intero territorio nazionale, essendo istituiti solo presso alcune Università, e non sono stati estesi a tutte le classi concorsuali previste dall'ordinamento scolastico.

Pertanto, già durante la fase di attivazione, tali percorsi hanno evidenziato una grave parzialità, fino a risultare completamente inattivi dal 2014.

Il sistema, come già anticipato, è poi ulteriormente mutato con la riforma avviata con la L. 107/2015, che non ha più indicato nell'abilitazione il generale ed esclusivo requisito di accesso.

Con il D. Lgs. n. 59 - 13.4.2017, come riferito sopra, è stata, quindi, introdotta la riforma del sistema di formazione ed accesso nei ruoli delle scuole secondarie statali.

Pertanto, non può ricadere sulla ricorrente la responsabilità ministeriale di non aver organizzato percorsi abilitanti ordinari in modo continuativo, non estesi a tutto il territorio nazionale, né a tutte le classi di concorso, fino alla completa inattività degli stessi ormai da diversi anni.

Ciò ha reso materialmente impossibile, anche in precedenza, acquisire il titolo di abilitazione, per cui insistere nella richiesta di tale titolo per l'iscrizione nella fascia primaria per le supplenze non trova più alcuna ragionevole giustificazione.

II. *Violazione artt. 3 – 97 Cost. Violazione Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e correlati D. Lgs. n. 206/2007 (art. 4) e D. Lgs. n. 15/2016. Violazione art. 1, c. 70 e c. 107, Legge n. 107/2015.*



Sotto ulteriore profilo, rileva che l'abilitazione all'insegnamento era un certificato che consente al Ministero di “*programmare gli accessi*” ma non rappresenta un titolo indefettibile all'esercizio della professione di docente.

Le procedure di abilitazione sono mere procedure amministrative organizzative e non titoli per la partecipazione ai concorsi o per l'inserimento nelle graduatorie d'interesse, in quanto ciò che rileva è il titolo di studio e l'esperienza lavorativa maturata, come confermano le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un *titolo di formazione* ovvero in una *determinata esperienza lavorativa*.

Ciò appare confermato dall'art. 1, comma 416, L. 244/2007, che ha istituito i corsi abilitativi del Tfa (Tirocinio formativo attivo), prevedendo che il reclutamento resta primariamente riservato ai concorsi ed ai relativi titoli di accesso.

In altri termini, una procedura che consente soltanto di programmare gli accessi implica che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione in sé ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le nozioni di diritto europeo utili allo svolgimento della professione di docente.

Occorre, pertanto, superare l'incongruenza (discriminatoria) per cui l'odierna ricorrente può partecipare ai concorsi ed ai corsi di specializzazione prima riservati agli abilitati, ma non accedere alle graduatorie per le supplenze di prima fascia in quanto (paradossalmente) riservate ai docenti abilitati, poichè così non si considera che l'abilitazione è stata (ormai) espunta dall'ordinamento: si configura, quindi, una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Questa interpretazione “*costituzionalmente orientata*” è fortemente indotta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare, per cui si dovrebbe individuare una soluzione interpretativa in tal senso, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

L'irrilevanza e/o la non esclusività del requisito dell'abilitazione sono stati già recepiti dalle riforme citate sopra, attivate dalla L. 107/2015, che all'art. 1, comma 79, stabilisce pure che il dirigente scolastico possa conferire incarichi sostitutivi di docenti di ruolo anche a personale sprovvisto di “*abilitazione*”.

L'ordinanza e i decreti ministeriali sono illegittimi, e quindi vanno disapplicati, perché richiedono un titolo abilitativo, per l'inserimento in I fascia Gps/II fascia G.I., che la normativa europea (e nazionale citata) non richiede, ledendo il diritto della ricorrente.

Le disposizioni dell'Unione Europea in tema di “*professione regolamentata*” sembrano chiare.



Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse, e sono state recepite in Italia mediante il D. Lgs. n. 206 - 6.11.2007 ed il D. Lgs. n. 15 - 28.01.2016.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “*qualifica professionale*” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; orbene, i titoli di studio conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “*titolo di formazione*” e, quindi, di “*qualifica professionale*” utile all'esercizio della professione regolamentata.

I termini di “*abilitazione*” e/o “*idoneità*” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto attuativo e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa europea.

Le procedure definite “*abilitanti*” dallo Stato italiano non rientrano nella “*qualifica professionale*” della citata Direttiva, poiché non rappresentano una “*formazione regolamentata*” ma una mera procedura amministrativa appartenente alle modalità di reclutamento interne, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, bensì per il possesso di idoneo titolo di studio conseguito conformemente alle disposizioni di legge.

In altri termini, è il titolo di studio, e non l'abilitazione, la “*qualifica professionale*” secondo la normativa europea.

Il M.I.U.R., ora M.I., mediante il D.M. n. 39 - 30.01.1998 e il DPR n. 19 - 14.02.2016, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, riconoscendo espressamente che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente; quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano, unitamente al D.M. 39/1998 e al DPR 19/2016), emerge che tali titoli di studio (la laurea, per le classi della Tabella A, Dpr 19/16 e anche il Sostegno, unitamente ai 24 CFU e ai 3 anni di servizio statale) sono idonei all'esercizio della professione regolamentata nel senso di “*qualifica professionale*” europea.

Senza trascurare che l'articolo 49 T.F.U.E. (*Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*) privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze



Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

La normativa europea non si presta ad equivoci e, quindi, le preclusioni di derivazione ministeriale appaiono in palese contrasto con essa.

Risulta evidente che *escludere la ricorrente dall'accesso alla fascia primaria delle graduatorie per le supplenze integri una disparità di trattamento tra situazioni analoghe: con i medesimi titoli (laurea + 24 cfu/3 anni di servizio) si accede ai concorsi ed ai corsi di specializzazione (prima) riservati agli abilitati, ma non può accedersi alla I fascia delle graduatorie per le supplenze (ancora irragionevolmente riservata agli abilitati).*

III. Violazione art. 1 e segg., D.L. n. 126/19 (conv. L. n. 159/19). Violazione artt. 127, 167, 312 e segg., 443, 455 e 481, D. Lgs. n. 297 del 17/04/94. Violazione D.L. n. 87/18 (conv. L. n. 96/18). Violazione D.L. n. 22/20 (conv. con L. n. 41/20). Violazione Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'art. 4, D. Lgs. n. 206 del 6/11/2007. Violazione D. Lgs. n. 15 del 28/01/16 e art. 1, c. 70 e c. 107, Legge n. 107 – 13/07/15. Contraddittorietà al Parere del CSPI del 6.4.2020. Contraddittorietà al DM 141 del 10/03/17. Con particolare riferimento al valore abilitante del servizio triennale statale.

Quanto esposto si declina con ulteriore specifica valenza per il valore abilitante del **servizio ultra triennale** maturato presso istituti del servizio scolastico **statale** (v., *amplius*, Doc. 6).

Infatti, quanto sopra dedotto con peculiare riguardo ai 24 cfu, vale anche (e pienamente) per il servizio triennale maturato presso scuole statali, atteso che dall'ultimo concorso (straordinario) per l'immissione in ruolo, il servizio maturato, di almeno 3 anni, in scuole statali, è stato espressamente equiparato all'abilitazione, costituendo autonomo, necessario e sufficiente requisito di partecipazione (v. *amplius* art. 1, D.L. n. 126/2019; v. DM n. 510/2020).

In altri termini, al concorso per l'immissione in ruolo, l'abilitazione non ha rappresentato il requisito necessario, né quello esclusivo, essendo invece determinante l'aver maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali.

Ciò rileva anche sotto il profilo del riconoscimento degli effetti abilitanti, poiché tale concorso, oltre a garantire ai vincitori l'immissione in ruolo, consente anche di ottenere il riconoscimento dell'abilitazione sia ai vincitori medesimi, sia (anche) ai meri idonei (v. *amplius* art. 1, D.L. n. 126/2019; v. DM n. 510/2020).



Pertanto, se (anche) i meri idonei di concorso possono conseguire l'abilitazione tramite il possesso del servizio triennale in scuole statali, è evidente che tale servizio rappresenti titolo equiparato al precedente istituto dell'abilitazione.

E come già detto, se tale equiparazione sussiste nell'ambito di un concorso per l'immissione in ruolo, non può non applicarsi all'ambito (minore) delle supplenze a tempo determinato, rispetto a cui, invece, per l'inserimento nella fascia primaria, si continua a chiedere il desueto titolo di abilitazione.

In altri termini, se l'effetto abilitante del servizio triennale è riconosciuto dalla normativa delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, non può essere ignorato dal Ministero rispetto alle supplenze annuali (o al termine delle attività didattiche), che integrano meri contratti a tempo determinato e riconoscono al docente una minore utilità rispetto all'immissione in ruolo.

L'equivalenza abilitante di tale servizio è stata confermata dal C.S.P.I. (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione, nel **Parere del 6.4.2020** (anche con peculiare riferimento alla materia del *sostegno*).

Il CSPI ha ritenuto sufficiente, per le utilità connesse alla suddetta procedura concorsuale, immissione in ruolo e abilitazione, **il possesso del solo servizio triennale in scuole statali, ritenendo superflui titoli e/o requisiti ulteriori, in particolare il titolo di specializzazione**, e quindi illegittima l'eventuale esclusione di tali docenti per l'assenza dell'ulteriore titolo specifico (**Doc. 8**). Dal supremo organo di consulenza deriva un chiaro indirizzo affinché i docenti già in organico e con servizio triennale siano ritenuti idonei all'abilitazione.

Pertanto, è opportuno precisare che tale Parere è stato reso con precipuo riguardo alla materia del Sostegno, che interessa direttamente la ricorrente in quanto vi ha svolto servizio specifico statale in misura ampiamente superiore ai 3 anni (v. Doc. 6).

Il CSPI ha inteso, infatti, così evidenziare che anche per la materia del sostegno le possibilità di iscriversi al corso di specializzazione (corrispondente all'abilitazione sulle materie comuni) sono state nulle, attesa l'inattività di tali corsi almeno fino al 2019 (e tuttavia i corsi attivati a partire dal DM 92/2019 hanno previsto forti restrizioni in accesso, *test preselettivi* ed un esiguo numero di posti disponibili, non rientrando, quindi, tra i corsi abilitanti di tipo “ordinario” secondo la nota definizione del Consiglio di Stato, v. Ordinanza n. 1836/2016, v. *supra* pag. 9).

Tanto è vero che il Legislatore è dovuto intervenire a mitigare tali restrizioni con il *D.L. n. 22 – 8.4.2020* (“*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”), conv. con *L. n. 41 – 6.6.2020*, prevedendo che “... i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto **almeno 3 annualità di servizio**, anche non



consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte, senza necessità di sostenere il test preliminare. ..” (art. 2, c. 8).

Ciò che rileva è che la norma di legge ha ulteriormente riconosciuto la **valenza autonoma** del servizio triennale presso istituti statali, nella specie sul sostegno, senza ulteriori titoli o requisiti integrativi, e, d’altro canto, ha confermato che i limitatissimi corsi di specializzazione (nuovamente banditi solo dal 2019 e inattivi per tutto il periodo anteriore) presentano eccessive restrizioni in accesso, esulando quindi dalla definizione di corsi abilitanti ordinari.

Appare provato (e confermato per legge) che, anche in tal caso, il Ministero non ha messo in condizione gli interessati di iscriversi ai corsi per conseguire il titolo abilitativo, per cui va riconosciuta l’efficacia abilitante autonoma del servizio triennale statale (unitamente ai 24 CFU).

Tali conclusioni hanno trovato ampio riscontro nell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, espresso, in particolare, nella Sentenza del 26.11.2014 (c.d. **Sentenza “Mascolo”**), condivisa dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 187/2016 (**Doc. 9**).

Tale orientamento ha contestato il fenomeno della reiterazione dei contratti a termine, fissando nel **servizio triennale il requisito sufficiente** per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente (*recte*: per la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato).

I principi espressi dalla C.G.U.E. confermano, quindi, l’equiparazione del servizio (almeno) triennale al precedente titolo di abilitazione, poiché riconoscono a tale servizio i medesimi effetti allora conseguibili con l’abilitazione.

Ulteriore precedente, sulla medesima fattispecie, è la **Sentenza n. 4167 del 30.6.2020 del Consiglio di Stato (Doc. 10)**.

Il CDS ha espresso in modo cristallino quanto segue: “ .. Deve inoltre considerarsi che gli appellanti, oltre a possedere il titolo di studio idoneo (laurea), **hanno anche svolto un periodo di servizio presso le scuole statali pari ad oltre 36 mesi**. La sentenza appellata, peraltro, nella motivazione aveva fatto riferimento alla **sentenza n. 7789 del 13.11.2019** di questa Sezione Sesta che, nel ribadire l’efficacia soltanto *inter partes* (come stabilito nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n.5 del 27/02/2019) **dell’annullamento del requisito dell’abilitazione all’insegnamento per partecipare al concorso di cui trattasi**, aveva ritenuto che tale annullamento dovesse riferirsi solo ai docenti ITP e agli insegnanti di strumento musicale, per i quali **non erano stati attivati i corsi abilitanti, con conseguente impossibilità di conseguire l’abilitazione**. Senonché, nella stessa decisione n. 7789/19, al punto 5, si riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l’abilitazione oltre la laurea) “è l’aver svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei



discenti". Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali .." (v. Doc. 10).

La Sentenza fissa dei principi, applicabili al presente caso, in cui rileva il possesso del servizio triennale in scuole statali, confermando l'equiparazione del servizio triennale all'abilitazione, secondo un'argomentazione organica.

Ha ritenuto, infatti, che la rilevanza del servizio triennale derivi da un orientamento della giurisprudenza comunitaria, condiviso dalla Corte Costituzionale (sopra richiamato, v. Doc. 9), da cui è sorta la necessità di adeguamento del nostro ordinamento.

Ciò è avvenuto, come già esposto, con la riforma del D. Lgs. n. 59/17, in combinato con il D.L. n. 126/2019, che al fine di sopperire al precariato scolastico e conformarsi all'orientamento comunitario che contestava la reiterazione dei contratti a termine, ha espunto dall'ordinamento il requisito esclusivo dell'abilitazione e fissato in tre anni di servizio statale il limite massimo per l'immissione in ruolo (e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine).

A fronte di quanto complessivamente sopra, si può sintetizzare l'orientamento favorevole all'ammissione in I fascia della ricorrente come di seguito:

- 1) per l'inserimento nella fascia primaria delle GPS serve l'abilitazione ? no, in quanto è stata espunta dall'ordinamento e nel nuovo sistema è valorizzato il servizio almeno triennale (con 24 CFU) ai medesimi fini ed effetti abilitativi;
- 2) vi sono plurime norme anche di rango primario, sia nazionali che di origine comunitaria, che confermano tale equiparazione;
- 3) si tratta di percorsi di formazione ontologicamente diversi ? no, in quanto la formazione alla funzione di docente può ritenersi adeguatamente integrata dall'aver maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali (e/o con 24 CFU);



4) è necessario aver seguito uno dei percorsi abilitanti da ultimo previsti dal DM 249/2010 ? no, in quanto tali corsi sono generalmente inattivi, e ove transitoriamente attivati hanno presentato gravi restrizioni in accesso e ampia frammentarietà;

5) il contrasto con il diritto comunitario – europeo è evidente laddove questo non riconosce l’abilitazione come requisito ulteriore a cui subordinare l’esercizio di una data professione, e tenuto conto che la C.G.U.E. ha contestato la prassi italiana della reiterazione dei contratti a termine, fissando in 3 anni di servizio il limite massimo dopo cui riconoscere al docente l’assunzione a tempo indeterminato (fattore che chiaramente integra e supera gli effetti della precedente abilitazione);

6) sarebbe irrilevante che il Ministero non abbia garantito percorsi abilitanti ordinari completi e continuativi ? no, è molto rilevante, in quanto se il Ministero chiede per determinate procedure e graduatorie il requisito dell’abilitazione, è anche obbligato a consentire ai docenti di poterlo effettivamente conseguire.

Si insiste, quindi, per il riconoscimento del diritto ad accedere alla I fascia GPS (e II Fascia di Graduatorie d’istituto).

IV. L’ESCLUSIONE DALLA I FASCIA GPS (E DALLA II FASCIA DI GRADUATORIE D’ISTITUTO) È ILLEGITTIMA E DISCRIMINATORIA A LIVELLO COSTITUZIONALE.

Per quanto rilevato, circa la disparità di trattamento tra situazioni analoghe, per cui con i medesimi titoli si accede a corsi e concorsi prima riservati ai docenti abilitati ma si resta esclusi dalla I fascia delle graduatorie per le supplenze in quanto (paradossalmente) riservata agli abilitati, si invoca un interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui il possesso dei 24 CFU e del servizio triennale statale (unitamente alla laurea) consenta l’accesso alla I fascia delle graduatorie in esame, così eliminando ogni contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.

Diversamente, ove si persista nella contraria preclusione, vi sarebbe un evidente contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui si regola diversamente una medesima situazione ed i relativi effetti e benefici. Si ribadisce, infatti, che a partire dalla legge delega (107/2015), il possesso congiunto di laurea e 24 crediti formativi universitari o accademici e/o 3 anni di servizio statale consente di accedere a qualsiasi concorso o corso prima riservato agli abilitati, per cui la ricorrente vanta titoli equivalenti all’abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore. Ne segue che può essere inclusa nella I fascia Gps e II fascia G.I. in quanto docente abilitata, configurandosi diversamente una disparità di trattamento di immediata rilevanza costituzionale.



Sul punto si solleva – cautelativamente - questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nella denegata ipotesi in cui gli artt. 5 e 17, D. Lgs n. 59/2017 (come attuativi dell'art. 1, comma 110, L. 107/2015) e la L. n. 159/2019 non si ritenessero immediatamente applicabili nel senso di riconoscere equivalenza tra laurea/24 cfu/3 anni di servizio ed abilitazione ai fini dell'inserimento nella I fascia GPS/II fascia G.I., dovendosi a tal punto rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per risolvere tale grave forma di contraddittorietà.

V. SUI PRECEDENTI FAVOREVOLI DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Gli argomenti, i principi e le conclusioni sopra esposte sono ormai state accolte e condivise da copiosa giurisprudenza di merito, che in numerosi casi ha riconosciuto, in fattispecie identiche alla presente, il diritto all'inserimento nella fascia riservata agli abilitati per le supplenze, precipuamente nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto (in precedenti periodi di aggiornamento) che, come già precisato, attualmente corrisponde - unitariamente - alla I fascia delle GPS.

Si allegano in unico file le relative Sentenze e Ordinanze (**Doc. 11**).

Nello specifico, il **Tribunale di Roma**, Sez. Lavoro, con **Sentenza n. 2823** pubblicata il **22/03/2019**, ha affermato il valore abilitante di laurea unitamente ai 24 CFU: « .. *La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 C.F.U. (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta .. un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della L. delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” .. è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi .. P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 C.F.U. .. » (v. Doc. 11).*

Parimenti, secondo medesime motivazioni, il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, ha ulteriormente accolto le domande dei ricorrenti in fattispecie identica alla presente, con la **Sentenza n. 11502 del**



19.12.2019 (RG 34230/2019), in cui è stato riconosciuto il diritto all’inserimento nella II Fascia di Graduatorie d’Istituto (ora unita alla I fascia GPS) in virtù del possesso di Laurea e 24 CFU, e con la Sentenza n. 5319 del 21.6.2018 (RG 38893/2017), su caso fortemente analogo, che pure ha accolto le domande dei ricorrenti (v. Doc. 11).

Numerosi altri Tribunali hanno condiviso i sopra esposti motivi di diritto, e si allega, *ex multis*: Sentenza Tribunale di Cassino n. 452 - 22.5.2019; Sentenza Tribunale di Cosenza n. 549 - 19.5.2020; Sentenza Tribunale La Spezia n. 35 - 2.4.2020; Sentenza Tribunale di Parma n. 3035 - 19.11.2019; Sentenze Tribunale di Salerno nn. 107 e 108 - 21.1.2020; Sentenze Tribunale di Siena n. 15 - 22.1.2020, n. 178 - 15.7.2019, n. 211 - 20.9.2019, n. 275 - 16.12.2019 (v. Doc. 11).

In via cautelare, hanno deciso favorevolmente in fattispecie identiche: Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. 34 - 9.1.2020; Ordinanza Tribunale di Palermo n. 42773 - 8.11.2019; Ordinanza Tribunale di Siena n. 3009 - 18.11.2019; Ordinanza Tribunale di Termini Imerese n. 18512 - 5.11.2019 (v. Doc. 11).

Anche in fase di appello, la recente Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 56 - 23.2.2021 ha riformato la negativa sentenza di primo grado affermando il medesimo diritto per cui è la presente causa (v. Doc. 11).

VI. SULL’EVENTUALE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C. DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Non appare necessario notificare il ricorso ai potenziali controinteressati perché non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio, tantomeno necessario.

In particolare, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo, atteso che il bene della vita anelato non è l’ottenimento di una “*posizione*” già assegnata ad altri, bensì di essere inserita, anche in coda senza sopravanzare altri, nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, avendo come mero fine l’osservanza del proprio diritto previsto dalla normativa primaria.

La domanda si formula, quindi, anche in elenchi aggiuntivi o comunque in coda a docenti già eventualmente e previamente inseriti.

In subordine, qualora l’Ill.mo Giudicante dovesse ritenere necessaria la notifica ai potenziali controinteressati, si chiede, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e/o di non agevole individuazione il novero degli stessi, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell’intimata Amministrazione.



P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, *ivi* compreso il risarcimento danni

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **disapplicare** l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 Luglio 2020, nonché, ove occorrer possa, il D.M. n. 374/2017, unitamente ai successivi D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, ancorchè ignoti, in quanto illegittimi;
- 2) **accertare e dichiarare** che la ricorrente è in possesso di titolo abilitante all'insegnamento costituito da Diploma equiparato alla Laurea unitamente all'attestato di conseguimento dei 24 C.F.U. ed al servizio maturato presso istituti scolastici statali in misura almeno triennale;
- 3) **accertare e dichiarare** il correlato diritto della ricorrente all'inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto in virtù del possesso di titolo abilitante consistente in Laurea (titolo equiparato) e 24 C.F.U./3 anni di servizio statale;
- 4) **ordinare** al Ministero convenuto di inserire la ricorrente - ovvero dichiararlo tenuto ad emettere o far emettere ogni provvedimento necessario a garantirne l'inserimento - nella I Fascia GPS e nella II Fascia di Graduatorie d'Istituto del personale docente nelle classi di concorso **A001, A017, ADMM, ADSS**, per la **Provincia di Sassari**, nel biennio 2020/2022 e successivi periodi di aggiornamento delle medesime graduatorie, anche in appositi elenchi aggiuntivi o in coda a docenti già inseriti, secondo il punteggio corrispondente ai propri titoli;
- 5) **adottare** ogni ulteriore provvedimento opportuno e più idoneo alla piena tutela della posizione soggettiva della ricorrente;



6) in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale per i profili d'incostituzionalità di cui al Motivo IV, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio e confermando, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale, l'ordine a carico del Ministero di inserire la ricorrente nella I fascia GPS e II fascia di Graduatorie d'Istituto nelle classi concorsuali ed Ambito provinciale sopra precisati;

7) con vittoria di spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile quindi è dovuto un Contributo Unificato pari ad €. 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA

La causa potrebbe essere decisa sulla base della documentazione prodotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede disporsi ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa.

Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Con osservanza.

Roma - Sassari, 24 marzo 2021

Avv. Giuseppe Buonanno

